



## **COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA**

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022**

**Decreto n. 2 del 18.03.2022**

**Il Soggetto Attuatore delle Attività del Commissario Delegato**

**Ordinanza n. 1/872/2022 del 14- 03- 2022**

**VISTO** Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**VISTO** il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

**VISTO** il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 - *Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;*

### **CONSIDERATO:**

**CHE**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, "*I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati (..) provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale*", in relazione alle attività previste nel medesimo articolo;

**CHE**, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'OCDPC n. 872/2022, "*Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento*";

**CHE** con Ordinanza n. 1/872/2022 del 14 marzo 2022 del Commissario Delegato per la Regione Calabria è stato individuato quale soggetto attuatore a supporto del Commissario Delegato, per l'espletamento delle attività, di cui alla OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, e nominato Soggetto Attuatore delle Attività del Commissario Delegato il Dirigente Generale del suddetto Dipartimento;

**CHE** con Ordinanza n. 2/872/2022 del 14 marzo 2022 del Commissario Delegato per la Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2, OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, è stata istituita l'Unità di Crisi regionale per l'emergenza derivante dagli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

#### **TENUTO CONTO:**

**CHE** nella riunione dell'Unità di crisi regionale per l'Emergenza Ucraina, tenutasi in data 15 marzo 2022 sono state condivise le linee guida contenenti alcune indicazioni in merito alle procedure per garantire ai cittadini ucraini il soggiorno in Calabria e l'assistenza sanitaria, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

**CHE**, stante l'emergenza in corso, occorre rispondere concretamente ai bisogni evidenziati dalla popolazione ucraina, in conseguenza del conflitto in corso e della situazione di grave emergenza umanitaria che colpisce in particolare le famiglie, i bambini e le fasce fragili della popolazione;

**CHE** occorre, pertanto, dotarsi di strutture ricettive alberghiere idonee ad ospitare tutti i profughi ucraini, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

#### **RILEVATO**

**CHE** Federalberghi Calabria, che ingloba tante strutture alberghiere, si è resa disponibile ad espletare una ricerca di mercato che si concluderà con la produzione di un elenco di strutture ricettive disponibili ad accogliere i profughi ucraini;

**CHE**, in virtù della predetta ricerca di mercato, si rende necessario approvare uno schema di Accordo Quadro tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria e la Federalberghi Calabria, mediante il quale definire modalità e costi per l'ospitalità dei predetti profughi presso le strutture ricettive alberghiere di cui alla ricerca di mercato espletata, qualora se ne ravvisi la necessità;

**DATO ATTO** che il predetto Accordo Quadro trova copertura sui fondi di cui alla contabilità speciale accesa per l'emergenza Ucraina;

**PRECISATO** che l'Accordo Quadro ha la durata fino alla data di scadenza dello stato di emergenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed entrerà in vigore a partire a partire dalla data di sottoscrizione;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione dello schema di Accordo Quadro allegato;

**Per quanto riportato in premessa,**

## DECRETA

- Di approvare lo schema di Accordo Quadro - allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale - tra il Dipartimento Protezione Civile e la Federalberghi Calabria mediante il quale definire modalità e costi per l'ospitalità dei profughi ucraini presso le strutture ricettive alberghiere di cui alla ricerca di mercato espletata, qualora se ne ravvisi la necessità;
- Di procedere, per l'effetto, alla sottoscrizione congiunta dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- Di dare atto che l'Accordo Quadro trova copertura sui fondi di cui alla contabilità speciale accesa per l'emergenza Ucraina;
- Di notificare il presente provvedimento a Federalberghi Calabria;
- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

### IL SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO Fortunato Varone



Fortunato Varone  
Regione Calabria  
18.03.2022  
12:09:58  
GMT+00:00

ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI

DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN

ATTO

Il giorno      del mese di marzo 2022

Tra **REGIONE CALABRIA**, in persona del Direttore Generale Del Dipartimento Di Protezione Civile Dott. Fortunato Varone, nella qualità di Soggetto Attuatore alle Attività del Commissario Delegato giusta nomina di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022, domiciliato per la carica a Catanzaro, località Germaneto presso Cittadella Regionale di seguito sede

E

**FEDERALBERGHI CALABRIA** con sede in via Cristoforo n. 40 – 88046 Lametia Terme rappresentata dal Presidente dott. Fabrizio D'Agostino (C.F.92092380804)

si stipula il presente

ACCORDO QUADRO

**Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo-Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui all'Ordinanza 872/2022, la disponibilità delle strutture ricettive in favore delle Prefetture resta prioritaria.
3. Il presente Accordo-Quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo le stesse ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
4. La Federalberghi Calabria che sottoscrive il presente Accordo quadro è esonerata da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.
5. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro, la Regione Calabria affida il servizio alle strutture ricettive aderenti, che vengono attivate in caso di necessità.

#### **Art. 2 Attività a carico di Regione Calabria e Federalberghi Calabria**

1. Regione Calabria, tramite Federalberghi Calabria appositamente delegata, ricerca delle strutture ricettive per soddisfare l'esigenza di ospitalità a seguito dell'emergenza Ucraina.
2. Federalberghi Calabria procederà ad attivare una ricerca nell'intera regione Calabria di strutture ricettive che manifestano la loro disponibilità ad accogliere i rifugiati e trasferirà il relativo elenco alla regione Calabria la quale procederà a convenzionare, in base alle esigenze, le strutture destinate all'ospitalità.

3. Federalberghi Calabria si impegna a garantire la massima diffusione dell'Accordo e dell'iniziativa definita con Regione Calabria, attraverso una capillare attività di sensibilizzazione.

4. Federalberghi Calabria richiederà tutti all'osservanza dei requisiti adeguati a garantire le prestazioni richieste al successivo art. 3.

Le parti si impegnano, altresì, ad individuare soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'ospitalità anche a soggetti fragili.

### **Art. 3 Oneri a carico dei gestori delle Strutture Ricettive**

1. Le Strutture ricettive che intendono aderire al presente accordo quadro comunicano la propria adesione a Federalberghi Calabria indicando: il numero di posti letto, numero di camere per tipologia (es. doppia, tripla, ecc.), disponibilità al servizio di ospitalità anche di persone con disabilità, il periodo di disponibilità all'ospitalità e il referente operativo della struttura che possa essere contattato H/24.

2. Al momento della sottoscrizione dell'adesione al presente accordo il gestore della struttura ricettiva deve attestare il possesso dei requisiti di cui al successivo art.4.

3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, a fronte del pagamento degli importi massimi giornalieri indicati al successivo art. 6 si impegna a garantire il trattamento di pensione completa con le seguenti specifiche:

a) l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza fatto salvo il cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni check-out;

c) il monitoraggio delle presenze effettivamente registrate in fase di check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il relativo periodo di permanenza, anche con la tenuta di un registro delle prestazioni rese in cui indicare i trattamenti ed i servizi erogati per ogni singolo ospite, al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva svolta e la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, necessaria per le procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6, ferma restando la responsabilità da parte dei gestori derivante dal dichiarare il falso come potrà essere accertato mediante controlli a campione.

#### **Art. 4 Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.**

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della convenzione con la Regione Calabria dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m..
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, la Regione Calabria procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

## Art. 5 Modalità di attivazione delle strutture ricettive

1. Per dare esecuzione al presente accordo le strutture ricettive aderenti sono contattate da Federalberghi Calabria per reperire, nella Provincia di interessata, una sistemazione alloggiativa alle persone segnalate dalla Regione Calabria su richiesta della Prefettura territorialmente competente.
2. L'attivazione prevede l'affidamento del servizio da parte della Regione Calabria
3. Le strutture ricettive aderenti sono attivate di volta in volta secondo criteri che tengono conto di:
  - a. disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza,
  - b. principio di rotazione; fatto salvo le eventuali indicazioni della Prefettura competente in base alla necessità di gestione dell'accoglienza.
4. Le tariffe di cui all'articolo 6 presuppongono, laddove possibile, che le strutture ricettive vengano progressivamente portate alla piena occupazione, prima di effettuare, eventualmente, prenotazioni nella successiva struttura presente nel Comune e/o nella zona interessata, salvo specifiche esigenze dettate dalle necessità di accoglienza.
5. Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le Strutture possono offrire altri servizi opzionali, che vengono fatturati direttamente all'ospite.

## **Art. 6 Quantificazione oneri e modalità fatturazione**

1. Ferma restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di miglior favore, con riferimento sia agli oneri a carico delle stesse sia alle tariffe di cui al presente articolo, la Regione Calabria, si impegnerà a riconoscere i seguenti importi massimi omnicomprensivi per persona, a totale copertura dei servizi di cui all'art. 3 **(IVA e tasse di soggiorno escluse)** distinti in ragione della classificazione dell'hotel/struttura ricettiva:

- pensione completa in camera tripla o superiore € 50/die oltre IVA a persona
- pensione completa in camera doppia/singola € 60/die oltre IVA a persona

### **ALTRE CATEGORIE RICETTIVE:**

In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte del 50% rispetto al prezzo di listino.

Per bambini fino a 10 anni compresi in camera con almeno un adulto le tariffe sono ridotte del 50%, e si intendono gratuite per i minori fino ai 2 anni di età.

Le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo: qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

## **Art. 7 Efficacia accordo e risoluzione anticipata**

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione, cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza e può essere risolto anticipatamente, previo preavviso di almeno dieci giorni, da ciascuna delle parti.

2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

3. Le parti si incontreranno, nel caso di nuove disposizioni governative, regionali e/o comunali, per rivalutare le eventuali condizioni interessate dalla nuova normativa.

#### **Art. 8 Controversie e Foro competente**

1. Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Catanzaro

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

1 Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

#### **Art. 10 Imposta di bollo e spese di registrazione**

1. Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato

con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

**Regione Calabria** SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO – *dott.* Fortunato Varone

**Federalberghi Calabria – Fabrizio D'Agostino**

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni: DPR 445/2000 e D.Lvo. 82/2005 e norme collegate.

